

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versione n. 3 | Del 25 gennaio 2018 |  |
| Predisposta da | Responsabile della Prevenzione Corruzione/Responsabile prevenzione Trasparenza | Anna Maria Papini |
| Adottato da | Ordine dei Chimici della Toscana |  |
| Delibera di adozione del | 29 gennaio 2018 |  |
| Pubblicata sul sito | [www.chimicitoscana.it](http://www.chimicitoscana.it) |  |
| Data di pubblicazione | 30 gennaio 2018 |  |

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e l’integrità (d’ora in poi, per brevità, anche “PTPCTI” oppure “Programma”), inclusivo della Sezione Trasparenza, è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012).
2. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013)
3. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013)
4. Delibera 21 ottobre 2014, n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Parere dell'Autorità sull'applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”.
5. R.D. 1 marzo 1928, n. 842. “Regolamento per l'esercizio della professione di chimico”.
6. R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 (1) “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative “
7. Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
8. Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”
9. Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
10. Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Chimici”
11. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti”
12. Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
13. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

ed in conformità alla:

1. Delibera dell’ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi per brevità PNA);
2. Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”
3. Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, pubblicata in G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, cosiddetto Decreto Trasparenza.
4. Art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013, attuato dalla Det. ANAC 241/2017 e sanzioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 33/2013.

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del presente Programma, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l’uno per mezzo degli altri.

**PREMESSE**

**1. L’Ordine dei Chimici della Toscana e la lotta alla corruzione**

L’Ordine dei Chimici della Toscana (d’ora in poi, per brevità, OCT) si è impegnato ad assicurare la correttezza, la trasparenza e l’integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine, anche in ossequio alla Delibera ANAC n. 145/2014, l’OCT ha inteso adeguarsi al disposto della L. 190/2012 e della connessa normativa di attuazione tenuto conto della funzione, organizzazione e forma di finanziamento che caratterizzano l’OCT e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L’OCT, pertanto, avvalendosi di un’attività di interpretazione, adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge condotti a livello nazionale dal Consiglio Nazionale dei Chimici (d’ora in poi per brevità CNC) quale rappresentanza degli Ordini Territoriali si è adeguato alla normativa di riferimento attraverso l’adozione delle seguenti misure:

• Ha nominato il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (d’ora in poi RPCT) comunicandone il relativo nominativo al CNC e all’ANAC;

• Ha adottato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione, inclusivo del Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, mediante l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (d’ora in poi PTPCTI)

• Ha assolto agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013

• Ha adottato il Codice di Comportamento specifico dei dipendenti, ad integrazione del Codice di comportamento generale di cui al DPR 62/2013

• Ha rispettato i divieti di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013

Con specifico riferimento all’adozione dei Piani triennali richiesti dalla normativa, nella ferma convinzione che il rispetto della trasparenza sia lo strumento maggiormente idoneo per la lotta alla corruzione (oltre che uno strumento di perseguimento dell’efficienza dell’azione amministrativa), l’OCT ha ritenuto che il Piano Triennale Anti-Corruzione dovesse includere, quale sezione autonoma, anche il Piano Triennale Trasparenza.

Il PTPCTI pertanto, è lo strumento di cui l’OCT si è dotato per:

1. Prevenire la corruzione e l’illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell’OCT al rischio di corruzione;

2. Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione) e alle aree di attività tipiche dell’OCT;

3. Individuare le misure preventive del rischio;

4. Garantire l’idoneità, sia sotto il profilo etico che sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili a rischio corruzione e illegalità;

5. Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;

6. Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;

7. Assicurare l’applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti dell’OCT;

8. Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower).

Il RTPCTI deve essere letto, interpretato ed applicato tenendo conto del disposto del Codice specifico dei Dipendenti approvato dall’OCT che costituisce parte integrante e sostanziale del presente programma.

**IL PROGRAMMA TRIENNALE DELL’OCT - PARTE GENERALE**

**1. Contesto di riferimento: l’Ordine dei Chimici della Toscana, il ruolo istituzionale e le attività svolte**

L’Ordine dei Chimici della Toscana (OCT) rappresenta istituzionalmente, sul piano territoriale, gli interessi rilevanti della categoria professionale dei Chimici. L’OCT, è un Ente di diritto Pubblico - disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano, dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005 - che svolge la propria attività sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

L’OCT ha sede a Firenze ed è composto da undici consiglieri, che vengono eletti dagli iscritti all’Ordine territoriale con un mandato della durata di 4 anni.

Le principali attribuzioni dell’OCT sono:

1. curare che siano repressi l’uso illecito del titolo di Chimico e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all’Autorità Giudiziaria;
2. vigilare per la tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell’esercizio della professione;
3. dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4. procedere alla formazione, all’aggiornamento e alla pubblicazione dell’Albo;
5. stabilire la tassa d’iscrizione all’Albo e la tassa annuale dovuta dagli iscritti per l’iscrizione all’Albo. Questa tassa è finalizzata a sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine;
6. stabilire il contributo per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
7. provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
8. dare i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni sugli argomenti attinenti alla professione del chimico.

**2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.I**

L’OCT ha approvato, con delibera di Consiglio del 29 gennaio 2018*,* il presente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2018-2020.

Il presente PTCTI è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza Territoriale (RPTC Territoriale), sulla base dello schema delle linee guida predisposte dal RPCT Unico Nazionale, con il supporto del Consiglio dell’Ordine.

La predisposizione del PTPCTI è essenzialmente basata su un’attività di verifica fattuale delle attività svolte dall’OCT, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenziale. Specificatamente la predisposizione del Programma si fonda su analisi della documentazione esistente, interviste a soggetti coinvolti, analisi delle prassi e pratiche invalse alla luce della normativa.

Il presente PTPCTI viene pubblicato sul sito istituzionale dell’OCT (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti). Viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

L’arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2018-2020; eventuali modifiche ed integrazioni successive, anche annuali, saranno sottoposte all’approvazione dell’organo collegiale (Consiglio dell’Ordine).

Il PTPCTI deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti approvato dal Consiglio dell’OCT in data 29 gennaio 2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma.

**3. Soggetti Coinvolti nel Programma**

**A - Consiglio dell’Ordine Territoriale**

Il Consiglio dell’OCT approva il Programma e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì:

- supporta le iniziative di formazione del CNC divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e Referente Territoriale a partecipare assiduamente a tali iniziative.

- ha designato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020.

- adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il PTCP che contiene il PTTI e il Codice di comportamento

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente alla prevenzione della corruzione.

**B - RPCT Territoriale**

L’OCT ha aderito alla strategia anti corruzione coordinata dal CNC. A tal proposito ha ritenuto opportuno dotarsi di un RPCT Territoriale.

Il RPCT Territoriale nominato in data 4 dicembre 2017 nella persona del Consigliere Anna Maria PAPINI è in carica per l’esecuzione delle seguenti attività:

 Elaborazione della proposta di PTPCTI, da sottoporre al Consiglio sulla base dello Schema condiviso a livello nazionale e avuto riguardo alle specificità dell’Ordine;

 Verifica dell’attuazione del PTPCTI e proposizione di modifiche nel caso di significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione;

 Predisposizione e attuazione del Piano di Controllo Annuale;

 Verifica dei piani di formazione per i dipendenti;

 Diffusione e monitoraggio del Codice di Comportamento e gestione delle segnalazioni dei dipendenti;

 Denuncia all’Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato;

 Verifica del rispetto delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità;

 Redazione della Relazione Annuale del PTPC entro il 31 dicembre di ciascun anno;

 Redazione di un report annuale da sottoporre all’OCT avente ad oggetto lo stato di adeguamento alla normativa anti-corruzione, i controlli svolti, eventuali inadempimenti o ritardi nell’adempimento, etc;

 Verifica nel continuo della normativa applicabile (c.d. *Regulatory watching*);

 Gestione delle richieste inerenti il codice di accesso documentale, civico e l'accesso civico generalizzato;

**C - Responsabili di Uffici e/o dipendenti dell’OCT**

La responsabilità della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel Piano, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, in assenza di dirigenti, ricade sulla figura dei responsabili degli Uffici e/o dei dipendenti dell’ OCT, che collaboreranno con il RPCT.

Pertanto in particolare i soggetti sopra indicati:

* partecipano al processo di gestione dei rischi

- propongono le misure di prevenzione

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività dell’OCT

- in qualità di responsabili, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al RPCT

- adottano le misure gestionali di competenza.

**D – Rapporti tra RCPT dell’OCT e RCPT Unico Nazionale**

Il RPCT Unico nazionale è il soggetto incaricato del coordinamento delle attività anticorruzione poste in atto dagli Ordini Territoriali, con il compito di porre in essere le seguenti attività:

• elaborazione, nel continuo e in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente, di una «cornice» di contenuti e obblighi per gli Ordini Territoriali, fornendo contenuti minimi indefettibili che verranno poi sviluppati dal Referente locale con riguardo alla propria realtà;

• elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, supporto operativo e schemi da utilizzare, in caso di speciali difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento.

**4. Il doppio livello di prevenzione: rapporto RPCT nazionale e RPCT OCT**

La prevenzione della corruzione si realizza attraverso un’azione combinata tra strategia nazionale e strategia locale. In questa ottica si rende necessario e auspicabile un sistema di raccordo e condivisione che, da una parte ponga in essere misure omogenee e al contempo specifiche per ogni realtà singola, e dall’altra parte consenta un consolidamento, a livello generale, della politica anticorruzione e un orientamento unico e univoco circa le modalità e i mezzi per perseguirlo.

L’efficacia del “doppio livello di prevenzione” si fonda sui seguenti principi:

I. Chiara individuazione dei soggetti preposti operativamente all’attuazione della normativa anti- corruzione

II. Costante interazione tra tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione e amministrazione sia di pertinenza del CNC sia di pertinenza dell’OCT, quali consiglieri, dipendente, consulenti e collaboratori terzi prestatori di servizi;

III. Meccanismo di assiduo coordinamento tra CNC e OCT, sia relativo alle interazioni tra Presidenza del CNC e Presidenza dell’Ordine dei Chimici della Toscana, sia relativo alle figure meramente operative e di controllo;

IV. Meccanismo di assiduo coordinamento e condivisione tra RPCT nazionale e RPCT dell’OCT;

V. Atteggiamento collaborativo e proattivo del CNC e dell’OCT per l’adempimento di precetti, Linee Guida e Pratiche anti-corruzione, sul presupposto che tale adempimento oltre ad assolvere ad obblighi legislativi la cui ratio è nota e condivisa, rappresentano anche modalità di efficienza organizzativa irrinunciabile in organizzazioni decentrate quale quella del CNC/OCT.

Con specifico riferimento al punto III. si rappresenta che il rapporto tra RPCT nazionale e RPCT dell’OCT è regolato dai seguenti principi:

1. Insussistenza di vincolo gerarchico tra RPCT nazionale e RPCT dell’OCT. Il rapporto è di natura esclusivamente funzionale e finalizzato all’assolvimento degli adempimenti della normativa in maniera omogenea e consolidata.

2. Ruolo di indirizzo, sensibilizzazione, coordinamento e supervisione del RPCT Nazionale. Il RPCT Nazionale ha, tra i suoi compiti, preliminarmente quello di sensibilizzare gli RPCT territoriali ed in particolare nel nostro caso dell’OCT alla cultura della legalità, integrità e trasparenza al fine di creare un ambiente fertile per l’implementazione dei Programmi. Tale ruolo è svolto nelle forme ritenute di volta in volta più appropriate ed opportune, quali a solo titolo di esempio;

- facilitando la conoscenza della normativa, le modalità di applicazione, gli orientamenti delle autorità preposte

- fornendo modelli, schemi, materiale che possano essere di supporto all’operatività dei singoli, nel presupposto che ciascun referente dovrà utilizzare il materiale ricevuto come traccia e adeguarlo, in maniera efficace e fattiva, alla realtà in cui opera, avuto riguardo ai requisiti dimensionali, organizzativi e alla propensione al rischio

- prestando supporto operativo in casi di speciale complessità, laddove richiesto

- indicando tempistiche per l’adeguamento e predisponendo scadenzari

3. Conoscenza e conoscibilità, da parte del RPCT Nazionale, delle attività poste in essere a livello locale, finalizzata alla consapevolezza delle attività di adeguamento.

La responsabilità degli adempimenti relativi all'anticorruzione e trasparenza per quanto concerne gli Ordini territoriali restano in capo ai singoli Responsabili in quanto solo gli stessi possono monitorare e verificare l'effettivo adempimento degli obblighi di legge.

**IL PROGRAMMA TRIENNALE DELL’ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA: PRESUPPOSTI E STRATEGIE DI PREVENZIONE**

Il Programma si incentra su una definizione ampia di “corruzione” includendo non solo le fattispecie aventi rilevanza penale individuate dal codice penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui – nell’esecuzione dell’attività dell’OCT, vi sia abuso di potere per ottenere vantaggi privati.

Il Programma persegue per il triennio 2018-2020, a livello della Regione Toscana, i tre seguenti obiettivi,:

• ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione

• aumentare la possibilità di scoprire e individuare anticipatamente i casi di corruzione

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO STRATEGICO | AZIONI | SOGGETTO | TEMPISTICA |
| RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI MANIFESTINO IN CASI DI CORRUZIONE | Fornire indicazioni, indirizzo e supporto operativo ai Consiglieri dell’OCT al fine di introdurre e consolidare misure di prevenzione della corruzione | RPCT e Dipendente preposta |  |
| Favorire il raccordo tra OCT e il CNC nell’ottica di perseguire una strategia nazionale omogenea anticorruzione | RPCT |  |
|  |  |  |
| Procedere al monitoraggio sull’osservanza del codice di comportamento della dipendente dell’OCT | RPCT | 2018-2020 |
| Assistere i referenti territoriali in caso di richiesta di supporto relativa all’osservanza dei codici di comportamento |  |  |
|  |  |  |
| Proporre adeguamenti del PTPCTI sulla base dei risultati delle attività di controllo, delle modifiche legislative, delle modifiche del contesto di riferimento | RPCT e  Dipendente preposta |  |
| AUMENTARE L’INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI CORRUZIONE | Costante monitoraggio delle segnalazioni da parte della dipendente e dei Consiglieri | RPCT e Dipendente preposta |  |
| CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE | Coinvolgimento dei Consiglieri e della dipendente in iniziative di sensibilizzazione, quali incontri e, seminari, con condivisione di casi occorsi | RPCT e  Consiglio OCT |  |
|  | Promuovere incontri tra RPCT nazionale con RPCT dell’OCT, Dipendenti e Presidenti degli altri Consigli dell’Ordine territoriali | RPCT |  |
|  | Valutare, anche sotto il profilo statistico, le iniziative disciplinari a carico di iscritti agli Ordini | RPCT e Consiglio OCT |  |

**IL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 DELL’ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA - LA GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE**

***I. AMBITO DI APPLICAZIONE E METODOLOGIA***

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi dell’OCT L’analisi si compone di 3 fasi:

a) Identificazione o mappatura dei rischi avuto riguardo ai processi esistenti nell’ente;

b) Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e al valore dell'impatto conseguente),.

c) Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

Il Livello di rischio è dato dal prodotto del valore della probabilità per il valore dell'impatto

La combinazione delle 3 fasi e il loro aggiornamento nel continuo consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, commisurata alle peculiarità dell’OCT.

Le fasi a e b tengono conto della metodologia e dei criteri di cui agli Allegati 3 e 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

***II. DISAMINA DELLE FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO***

***Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio***

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l’individuazione dei processi istruttori e decisionali con l’obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell’operatività dell’OCT. Partendo dalla L. 190/2012 e dall’allegato 2 al PNA, si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici dell’OCT.

I processi maggiormente a rischio sono risultati essere:

Area A - Progressione del personale, comprendente i seguenti processi:

1 Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro

2 Progressioni di carriera

Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprendente i seguenti processi:

1 Procedure ristrette

2 Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

Area C - Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

Area D – Area affidamento incarichi interni (nomina in Commissioni istituzionali Italiane)

Area E- Area provvedimenti

1 Provvedimenti amministrativi

2 Provvedimenti giurisdizionali

Area F – Attività specifiche dell’OCT , comprendente i seguenti processi

1 Funzioni disciplinari quale magistratura di primo grado

2 Formazione professionale continua

3 Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati

4 Attività elettorali

5 Rimborsi spese Consiglieri

***Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi***

Sulla base dei processi sopra individuati, si è proceduto all’analisi e alla valutazione dei rischi. In particolare, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata:

- la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente; nello specifico, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

• la discrezionalità del processo;

• la rilevanza esterna;

• la frazionabilità;

• il valore economico;

• la complessità;

• la tipologia di controllo applicato al processo.

• l’impatto che tali comportamenti potrebbero produrre (economico, organizzativo, di immagine). Alla luce di tali premesse metodologiche, nell’allegato (a) al presente Programma (Tabella di valutazione del livello di rischio), che forma parte integrante e sostanziale del Programma, si riportano le risultanze delle analisi compiute sui singoli processi, con l’avvertenza che ogni valutazione riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano.

***Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio***

Ultima fase della gestione del rischio si attiene all’individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. Le misure di contrasto e prevenzione del rischio hanno la finalità di intervenire sui rischi mappati introducendo misure utili a prevenire e neutralizzare/mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi individuati nella fase di mappatura.

Alcune misure di prevenzione del rischio sono obbligatorie, in quanto direttamente derivanti dalla normativa di riferimento; altre misure di prevenzione del rischio sono determinate dalla necessità o dall’utilità.

L’individuazione e la valutazione delle misure di prevenzione è frutto del coinvolgimento dei soggetti che partecipano ai processi mappati.

L’attività di prevenzione approntata dall’OCT si divide in 4 macro-aree:

**I Misure di prevenzione obbligatorie**

Questa macroarea disciplina le c.d. misure di prevenzione del rischio obbligatorie e riguarda:

predisposizione e applicazione del PTPCTI,

predisposizione e applicazione del Codice di comportamento,

erogazione di idonea formazione,

rotazione degli incarichi,

tutela del dipendente che segnala illeciti,

astensione in caso di conflitto di interessi,

rispetto dei divieti di inconferibilità e di incompatibilità.

**II. Procedure e regolamentazione interna**

Esistenza e aggiornamento di procedure e regolamentazione interne finalizzate a contrastare il manifestarsi di episodi di corruzione, abbassandone il rischio. Tra queste annoveriamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure interne finalizzate a regolamentare i processi; il Codice deontologico; le Linee guida in materia di trattazione dei giudizi disciplinari; il Regolamento di contabilità; Il Regolamento e le Linee Guida sulla Formazione, etc.

**III. Misure di prevenzione specifiche**

Individuazione di misure e azioni specifiche per la prevenzione del rischio nelle attività/processi mappati, con lo scopo che ciascun processo individuato abbia la propria azione preventiva/correttiva/mitigatrice. Le misure di prevenzione, correlate ai rischi mappati e al livello di rischiosità attributi, sono individuate nell’allegato al presente programma (Tabella delle misure di prevenzione).

**IV. Attività di controllo e monitoraggio**

L’azione di monitoraggio viene svolta in via principale dal RPCT sulla base di un Piano di controllo predisposto, che è stato sottoposto al Consiglio per presa d’atto e, successivamente portato a conoscenza dei destinatari. Il Piano di controllo tiene conto dei c.d. “controlli di primo livello” svolti direttamente dai soggetti operativi che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. Il Piano di controllo prevede una azione di monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione, finalizzate a prevenire o reprimere episodi di corruzione, la revisione e l’introduzione di ulteriori strategie di prevenzione rispetto a quelle esistenti.

***III. LE MISURE DI PREVENZIONE***

**MACRO AREA I – MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE**

***Formazione in tema di anticorruzione***

Particolare rilievo, ai fini dell'efficacia del presente strumento, riveste l'attività di formazione. La prevenzione della corruzione richiede, infatti, anzitutto, una consapevole coscienza e conoscenza professionale delle attività e delle procedure, una specifica capacità di autonomia, imparzialità e indipendenza.

La formazione del personale dipendente e dei Consiglieri riveste un’importanza essenziale nella prevenzione della corruzione e nel perseguimento della trasparenza. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito e approvato in sede di Consiglio, su proposta del RPCT.

Il programma di formazione:

1 Individua i contenuti della formazione in tema di anticorruzione

2 Indica i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

3 Quantifica il tempo dedicato alla formazione in tema di anticorruzione

In ossequio al “Doppio livello di prevenzione”, il CNC organizza il Piano di formazione a beneficio degli Ordini Territoriali e dei relativi esponenti, nonché del CNC e dei relativi esponenti.

Il CNC nell’ottica di fornire supporto maggiormente personalizzato ritiene utile anche procedere ad erogazione frontale di sessioni formative in loco, ovvero in aree geografiche diverse da quella della sede del CNC e l’OCT parteciperà a tali attività formative.

***Codice di comportamento dei dipendenti***

Sulla base del Codice di comportamento dei dipendenti del CNC approvato in data 22 aprile 2015 diffuso agli Ordini Territoriali, l’OCT ha adottato uno Schema di Codice di comportamento. Questo schema è stato personalizzato per l’OCT tenuto conto delle sue dimensioni, organizzazione interna, peculiarità.

***Trasparenza***

La trasparenza è lo strumento principe per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza dei sistemi di controllo posti in essere dall’OCT . Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato predisposto quale sezione autonoma del presente programma e va letto in combinato disposto con questo.

**Altre iniziative**

**Indicazioni dei criteri di rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Questa iniziativa non è stata applicata all’OCT in quanto dispone di un solo dipendente.

**Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi – Precedenti penali**

L’OCT, per il tramite del proprio RPCT, verificherà la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui intendesse conferire incarichi previsti dai capi III , IV, V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.

Relativamente ai precedenti penali, ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l’OCT per il tramite del RPCT, verificherà la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui intendesse conferire incarichi.

**Misure per la tutela del whistleblower (tutela del dipendente che segnala illeciti)**

Con l’espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente dell’OCT che segnali violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad intervenire.

La segnalazione (*whistleblowing*), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all’individuazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblowe*r.

La regolamentazione introdotta dall’articolo 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, modificato dall'art. 31, comma 1, Legge n. 114 del 2014, prevede i seguenti principi:

1) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3) La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra, compilata nelle forme e secondo il Modello allegato al Codice dei Dipendenti dell’OCT, dovrà essere indirizzata al RPCT e dovrà recare come oggetto “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”.

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT, secondo quanto previsto nel Codice di Disciplina, e tiene conto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)” di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Relativamente alla gestione delle segnalazioni, la procedura approntata dall’OCT prevede che:

1. Venga inserito il “Modello di segnalazione di condotte illecite” come modello autonomo sul sito istituzionale dell’OCT, sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti – Sezione prevenzione della corruzione”, specificando le modalità di compilazione e di invio, che deve essere fatto in busta chiusa all’attenzione del RPCT, specificando “Riservata”. Parimenti si specifica che se la segnalazione riguardi condotte del RPCT, questa dovrà essere inoltrata direttamente all’ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.

2. Le segnalazioni ricevute dai dipendenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del numero dei dipendenti in forza all’OCT, saranno trattate manualmente dal RPCT. Il RCPT, una volta ricevuta la segnalazione, assicurerà la riservatezza e la confidenzialità inserendo la segnalazione in un proprio registro con sola annotazione della data di ricezione e di numero di protocollo e conserverà in un armadio chiuso a chiave il registro, la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria se esistente.

3. Il RPCT processerà la segnalazione in conformità alle disposizioni sul *whistleblowing* e del Codice dei dipendenti dell’OCT.

4. Il RPCT invierà, con cadenza periodica e comunque non meno di una volta per anno, una comunicazione specifica a tutti i dipendenti per ricordare l’esistenza dell’istituto del *whistleblowing* e la possibilità di farvi ricorso.

**MACRO-AREA II – POLICY, PROCEDURE E REGOLAMENTI INTERNI**

La regolamentazione interna dell’OCT costituisce la base per il contrasto alla corruzione. Procedure, regolamenti, ordini di servizio disciplinanti i processi individuati come sensibili al rischio corruzione, da una parte creano regole che, se seguite, permetteranno lo svolgimento corretto del procedimento, dall’altra parte permetteranno un’individuazione immediata dei soggetti coinvolti e delle attività richieste e, pertanto, consentiranno di risalire ad un eventuale fatto di corruzione in tempi più veloci. Ad oggi le procedure e i regolamenti dell’OCT idonei come misure di contrasto alla corruzione sono pubblicati su sito “www.chimicitoscana.it”.

**MACRO-AREA III – MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO**

Sono le misure e attività precipuamente individuate per contrastare il rischio di corruzione nei processi mappati come sensibili. La loro individuazione è stata fatta processo per processo ed è descritta nell’Allegato (a) al presente Programma. Le misure specifiche di contrasto non sono “statiche” ma anzi possono essere modificate a seconda dei mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento e nel panorama legislativo.

**MACRO-AREA IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEL CONTINUO**

Posto che la normativa anticorruzione è fondata essenzialmente sul concetto della prevenzione, questa oltre alle misure appena citate, è correlata ad una costante e continua attività di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti preposti, quali *in primis* il RPCT dell’OCT (se del caso supportato dal RPCT nazionale).

L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il RPCT provveda alla verifica dell’efficace attuazione del PTPCTI e della sua idoneità rispetto alla situazione fattuale, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’OCT.

Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il RPCT si avvale operativamente dei soggetti appartenenti all’OCT di volta in volta necessari a seconda del tipo di verifica.

Dato il “Doppio livello di prevenzione” connotante l’attività del CNC e dell’OCT, l’attività di controllo verrà svolta:

1. Tenuto conto del ruolo di impulso e coordinamento di cui è titolare il RPCT Nazionale

2. Sul presupposto che i piani di controllo dell’OCT, sono assolutamente personalizzati quanto ai rischi specifici individuati, all’intensità dei controlli, al livello di rischio ravvisato, ai soggetti preposti al controllo, alle dimensioni dell’ente, e in genere a tutti gli elementi che connotano un ordine rispetto ad un altro.

L’attività di controllo del RPCT si fonda sull’esistenza di un “Piano di controllo annuale”, in cui vengono descritti:

1 I controlli da effettuare

2 La tempistica dei controlli

3 Il campione oggetto di controllo

L’attività di controllo verrà formalizzata e convergerà nella Relazione annuale, presentata al Consiglio dell’OCT e pubblicata sul sito Istituzionale, che il Responsabile Anticorruzione redigererà entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012.

***PROGRAMMA TRIENNALE PER LA* PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL’ ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA**

**(2018-2020)**

***SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ***

***INTRODUZIONE***

Per l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’OCT, l’OCT è dotato di vari mezzi per la pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione dei propri iscritti e di chiunque sia interessato all’azione svolta dall’OCT stesso e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull’andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche proprie dell’OCT stesso.

Il concetto di trasparenza, come delineato dall’art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell’ordinamento la nozione di “accessibilità totale” in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa.

La rilevanza del principio della trasparenza, ai fini del progetto riformatore disegnato dal legislatore, è asseverata dalla sua stessa configurazione, ad opera del richiamato articolo 11, quale fattore di definizione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’OCT prevede perciò misure di intervento finalizzate a consolidare e ad integrare le informazioni già disponibili sul sito internet istituzionale.

Il d.lgs. 33/2013, ultimo provvedimento in materia, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Anche a fronte di questa nuova considerazione attribuita all’obbligo di trasparenza, l’OCT ha ritenuto che il programma di implementazione della normativa sulla trasparenza dovesse essere parte del programma anticorruzione, ed è per questo che l’adeguamento alla trasparenza viene trattato in dettaglio come Sezione del PTPCTI.

**SEZIONE TRASPARENZA - OBIETTIVI**

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l’OCT adotterà nel corso del triennio per l’implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell’adeguamento, le tempistiche per l’attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l’esistenza e l’efficacia dei presidi posti in essere.

**ORGANIZZAZIONE DELL’OCT E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

**Il Responsabile trasparenza**

Il Consiglio dell’Ordine dei Chimici, ha ritenuto opportuno che il responsabile anticorruzione venisse altresì nominato responsabile, dell’ambito trasparenza in conformità con il D. Lgs. 33/2013.

**I Consiglieri**

Nell’assolvimento dei propri compiti, l’RPCT è supportato dai Consiglieri e dagli uffici dell’OCT che di volta in volta siano ritenuti necessari per l’espletamento e l’adeguamento agli obblighi.

**Il personale d’ufficio**

Il personale dell’ufficio è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma.

Nello specifico, il personale:

1. Si adopera per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente

2. Si adopera per garantire l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la facile accessibilità, dei documenti pubblicati con l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità

3. Collabora attivamente con il RPCT supportandolo nel reperimento dei dati e nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

**MISURE ORGANIZZATIVE**

**Amministrazione trasparente**

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale dell’OCT : [www.chimicitoscana.it](http://www.chimicitoscana.it) è stata inserita una sezione “Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La strutturazione della sezione in questione tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell’OCT e pertanto la sezione è il risultato di un’opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

**Pubblicazione dati reddituali dei consiglieri**

Nell’ambito dell’attività di adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza ai sensi l’art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013, attuato dalla Det. ANAC 241/2017, l’OCT ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, una serie di dati di pertinenza dei Consiglieri, di cui alcuni di natura reddituale. Oltre alla pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, i consiglieri hanno allegato copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche eliminando i dati sensibili.

**Obblighi e adempimenti**

Gli obblighi e gli adempimenti cui l’OCT è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all’Allegato (b) al presente Programma che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l’obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito Amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile del reperimento del dato , il tempo durante il quale il dato deve essere pubblicato, la tempistica di aggiornamento del dato.

**Modalità di pubblicazione**

I dati da pubblicare sono trasmessi dagli uffici al provider informatico che procede tempestivamente alla pubblicazione, ovvero pubblicati direttamente dagli uffici.

I dati saranno pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

**Pubblicità dei dati e Protezione dei dati personali**

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall’ordinamento, bilanciando i valori che rappresentano l’obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che *“il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.*

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.*

In ogni caso, si rispetteranno le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *“diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*

**La posta elettronica certificata**

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L’indirizzo PEC dell’OCT attualmente attivo è indicato nella sezione “Contatti” del sito web istituzionale [www.chimicitoscana.it.](http://www.chimicitoscana.it.)

**MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE**

Il RPCT nel suo ruolo anche di Responsabile trasparenza, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto già indicato al paragrafo “*Macro-Area IV: Attività di controllo nel continuo*”.

**ACCESSO DOCUMENTALE O ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90 E DPR 184/2006**

Il diritto di accesso documentale o accesso agli atti è il diritto di esaminare i documenti amministrativi del Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Toscana e di averne copia. Responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio dell’Ordine. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella “Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico” del sito [www.chimicitoscanait](http://www.chimicitoscanait) utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 1 al Regolamento DISCIPLINANTE L’ACCESSO DOCUMENTALE, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.

Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Il Responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sull’istanza di accesso documentale con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente . Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta.

In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l’ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l’orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.

L’accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della Legge 241/90.

Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l’informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento istituzionale

I riferimenti sia del RPCT, ai fini dell’esercizio dell’accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, “Sezione Consiglio trasparente/altri contenuti/accesso civico” del sito [www.chimicitoscana.it](http://www.chimicitoscana.it)

**ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013**

L’Ordine garantisce la trasparenza delle informazioni attraverso il proprio sito istituzionale, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto di accesso civico consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte dell’ente, in conformità al criterio della “compatibilità” , in caso di omessa pubblicazione.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e del criterio di contabilità citato dal Decreto Trasparenza per gli Ordini professionali.

La richiesta deve essere presentata al RPCT dell’Ordine utilizzando il Modulo di cui all’Allegato 2 che deve essere debitamente compilato e che deve contenere le complete generalità del richiedente, nonché l’identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto della richiesta. Non verranno prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella “Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico” del sito istituzionale dell’Ordine.

Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, l’istanza viene immediatamente trasmessa al RPCT.

Il RPCT verifica preliminarmente la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta, anche con riferimento all’applicazione del criterio della compatibilità di cui all’art. 2bis, comma 2 del Decreto Trasparenza.

In caso di mancata pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l’informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l’informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, respinge l’istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Le informazioni sul RPCT e sul titolare del potere sostitutivo, ai fini dell’esercizio dell’accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

**ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013**

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’Ordine ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali si esercita il diritto di accesso civico di cui alla precedente sezione “ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013”.

La richiesta di accesso civico generalizzato, predisposta utilizzando il Modulo di cui all’Allegato 3 del Regolamento, deve essere presentata all’Ufficio dell'Ordine dei Chimici della Toscana con le modalità descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori del sito istituzionale.

Ferme restando le successive indicazioni, l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato.

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico del sito istituzionale.

La richiesta deve contenere indicazione dei dati e i documenti per i quali si richiede l’accesso.

Ricevuta l’istanza dall’Ufficio, l’Ufficio competente che detiene i dati o i documenti richiesti attiva l’istruttoria immediatamente.

Il Responsabile del procedimento, in presenza di controinteressati ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, procede a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5. bis, c. 2 del Decreto Trasparenza: a) protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003; b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’ente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Il temine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.

Decorsi 10 giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l’Ufficio competente a decidere sull’istanza provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e sulla base della valutazione degli interessi contrapposti.

In caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato, l’Ufficio competente a decidere provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, avuto riguardo alla normativa privacy e ai limiti posti dalla tutela dei dati personali.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, e salvi i casi in cui è comprovata l’indifferibilità dell’acceso, l’Ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, onde consentire allo stesso l’esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

Tutte le richieste di accesso pervenute all'ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno essere protocollate in entrata; ogni istanza deve essere annotata sul Registro degli accessi , in forma anonima, con l'indicazione:

• della data di ricezione

• dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;

• dell’esistenza dei controinteressati;

• dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati

In considerazione delle dimensioni dell’OCT, il registro degli accessi viene tenuto dall’Ufficio dell’Ordine dei Chimici della Toscana con modalità manuali, viene aggiornato con cadenza trimestrale e viene pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso pervenute.

**ALLEGATI al PTPCTI triennio 2018-2020**

(a) Tabella di valutazione del livello di rischio e Tabella delle Misure di prevenzione

(b) Allegato “Obblighi di trasparenza, misure e responsabili”

(c) Piano annuale di formazione dell’OCT

(d) Codice specifico dei dipendenti dell’OCT

(e) Modello Segnalazioni dipendente

(f) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

(g) Regolamento disciplinante l’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato e relativa modulistica (Allegato 1 – Modulo accesso documentale, Allegato 2 – Modulo richiesta accesso civico semplice Allegato 3 – Modulo richiesta accesso civico generalizzato Allegato 4 – Modulo richiesta di riesame)

(h) Registro degli accessi

(i) Dati reddituali dei consiglieri